

COMUNE DI CELANO

Provincia di L'AQUILA

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali

ai sensi dell'articolo 1, commi 102–110, della Legge 30 dicembre 2025, n.199

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 13.03.2026

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, per il Comune di Celano, la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, ai sensi dell'art. 1, commi 102–110, della Legge n.199 del 30 dicembre 2025.
2. La definizione agevolata è finalizzata a:
 - favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti;
 - incrementare la riscossione delle entrate comunali pregresse;
 - ridurre il contenzioso tributario;
 - migliorare la capacità di riscossione dell'Ente;
 - rafforzare gli equilibri di bilancio nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Art. 2 – Ambito soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata:
 - persone fisiche;
 - persone giuridiche;
 - enti e associazioni, anche privi di personalità giuridica.
2. L'adesione ha carattere volontario ed è effettuata esclusivamente su istanza del contribuente.

Art. 3 – Entrate ammesse alla definizione agevolata

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata le seguenti entrate comunali:
 - ICI/IMU/TASI;
 - TARSU/TARES/TARI;
 - TOSAP/Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
 - sanzioni amministrative derivanti da violazioni del CDS.
2. Sono escluse:
 - IRAP;
 - addizionali comunali e compartecipazioni a tributi erariali;
 - gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definiti per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
 - le controversie tributarie e/o patrimoniali che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;

Art. 4 – Annualità e carichi definibili

1. La definizione agevolata riguarda le entrate:
 - accertate e non riscosse;
 - non prescritte;
 - relative alle annualità dal 2003 fino al 2025.
2. Sono ricomprese:

- avvisi di accertamento;
 - ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910;
 - atti di contestazione;
 - contenziosi tributari pendenti alla data di presentazione dell'istanza.
3. Restano esclusi i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, salvo diversa deliberazione.

Art. 5 – Agevolazioni riconosciute

1. Il contribuente è tenuto al pagamento integrale del tributo o dell'entrata patrimoniale.
2. Sono integralmente stralciati:
 - interessi di mora;
 - sanzioni tributarie.
3. Per le violazioni del CDS sono stralciati solo gli interessi.
4. Restano dovute le spese di notifica e di riscossione sostenute dal Comune di Celano.
5. Restano dovute le spese di notifica e di aggio sostenute da concessionari privati, iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs n. 446/1997, affidatari della riscossione coattiva comunale.

Art. 6 – Istanza di adesione

1. L'adesione avviene mediante istanza scritta, secondo il modello predisposto dal Comune di Celano disponibile sul sito web istituzionale.
2. L'istanza deve essere presentata entro il 30 ottobre 2026, può essere presentata a mano presso l'ufficio del protocollo comunale, a mezzo A/R o a mezzo pec all'indirizzo: comune.celano@pec.it.
3. L'istanza comporta:
 - riconoscimento del debito;
 - rinuncia ai ricorsi e ai giudizi pendenti.
4. L'Ufficio Tributi comunicherà l'importo dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Art. 7 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento può avvenire:
 - in un'unica soluzione, oppure
 - in rate mensili, per fascia di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a oltre euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale annuo.

3. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, superiore a 10 giorni, anche di una sola rata determina la decadenza automatica dal beneficio dell'istanza di definizione agevolata.
4. In caso di decadenza:
 - riprendono le ordinarie procedure di riscossione;
 - le somme versate restano acquisite a titolo di acconto.

Art. 8 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della istanza di definizione agevolata sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, per i debiti oggetto della domanda di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 9 – Effetti sul contenzioso

1. La definizione agevolata è ammessa anche per controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, relative ad atti del Comune di Celano, a condizione che il contribuente:
 - presenti istanza ai sensi dell'art. 6;
 - allegghi dichiarazione di impegno alla rinuncia al ricorso/ai motivi impugnatori limitatamente agli atti definiti;
 - depositi, entro 10 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, copia dell'istanza e della ricevuta di pagamento presso la segreteria dell'organo giudicante e ne trasmetta copia al Comune.
1. L'adesione determina l'estinzione del contenzioso relativo alle entrate oggetto di definizione e le spese di giudizio restano a carico del contribuente.

Art. 10 – Coordinamento con la riscossione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle entrate affidate a concessionari privati, iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs n. 446/1997, affidatari della riscossione coattiva comunale nei limiti dei contratti in essere.

Art. 11 – Disposizioni contabili

1. Le somme incassate sono imputate secondo i principi contabili armonizzati.
2. Gli effetti della definizione agevolata sono considerati ai fini:
 - del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - del risultato di amministrazione del Comune di Celano.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Celano.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme statali e regolamentari vigenti.